

DECISIONE N. 3055/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 1995

relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾ (in seguito denominato «l'accordo interinale») è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria ⁽²⁾, dall'altra, tale accordo ha sostituito l'accordo interinale;

considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Bulgaria è stata sottoposta ad un esame accurato e che, in base alle informazioni pertinenti a loro disposizione, le parti hanno stabilito che una soluzione reciprocamente accettabile è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995;

dopo aver sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione ⁽³⁾ relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA nel 1995, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare.

3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sul mezzo di trasporto (aeromobile, autoveicolo o nave) utilizzato per l'esportazione.

4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni statistiche precise, da inviare successivamente alle autorità bulgare, sulle autorizzazioni d'importazione da essi rilasciate riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Gli Stati membri devono comunicare tali informazioni entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese al quale si riferiscono.

Articolo 3

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio bulgaro.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1995.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

7201 10 11	7208 32 59	7210 60 19	7216 31 19	7222 10 39
7201 10 19	7208 32 91	7210 70 31	7216 31 91	7222 10 81
7201 10 30	7208 32 99	7210 70 39	7216 31 99	7222 10 89
7201 10 90	7208 33 10	7210 90 31	7216 32 11	7222 30 10
7201 20 00	7208 33 91	7210 90 33	7216 32 19	7222 40 11
7201 30 10	7208 33 99	7210 90 35	7216 32 91	7222 40 19
7201 30 90	7208 34 10	7210 90 39	7216 32 99	7222 40 30
7201 40 00	7208 34 90		7216 33 10	
	7208 35 10	7211 11 00	7216 33 90	7224 10 00
7202 11 20	7208 35 90	7211 12 10	7216 40 10	7224 90 01
7202 11 80	7208 41 00	7211 12 90	7216 40 90	7224 90 05
7202 99 11	7208 42 10	7211 19 10	7216 50 10	7224 90 08
	7208 42 30	7211 19 91	7216 50 91	7224 90 15
7203 90 00	7208 42 51	7211 19 99	7216 50 99	7224 90 31
	7208 42 59	7211 21 00	7216 90 10	7224 90 39
7204 50 10	7208 42 91	7211 22 10		
7204 50 90	7208 42 99	7211 22 90	7218 10 00	7225 10 10
	7208 43 10	7211 29 10	7218 90 11	7225 10 91
7206 10 00	7208 43 91	7211 29 91	7218 90 13	7225 10 99
7206 90 00	7208 43 99	7211 29 99	7218 90 15	7225 20 20
	7208 44 10	7211 30 10	7218 90 19	7225 30 00
7207 11 11	7208 44 90	7211 41 10	7218 90 50	7225 40 10
7207 11 14	7208 45 10	7211 41 91		7225 40 30
7207 11 16	7208 45 90	7211 49 10	7219 11 10	7225 40 50
7207 12 10	7208 90 10	7211 90 11	7219 11 90	7225 40 70
7207 19 11			7219 12 10	7225 40 90
7207 19 14	7209 11 00	7212 10 10	7219 12 90	7225 50 10
7207 19 16	7209 12 10	7212 10 91	7219 13 10	7225 50 90
7207 19 31	7209 12 90	7212 21 11	7219 13 90	7225 90 10
7207 20 11	7209 13 10	7212 29 11	7219 14 10	
7207 20 15	7209 13 90	7212 30 11	7219 14 90	7226 10 10
7207 20 17	7209 14 10	7212 40 10	7219 21 11	7226 10 30
7207 20 32	7209 14 90	7212 40 91	7219 21 19	7226 20 20
7207 20 51	7209 21 00	7212 50 31	7219 21 90	7226 91 10
7207 20 55	7209 22 10	7212 50 51	7219 22 10	7226 91 90
7207 20 57	7209 22 90	7212 60 11	7219 22 90	7226 92 10
7207 20 71	7209 23 10	7212 60 91	7219 23 10	7226 99 20
	7209 23 90		7219 23 90	
7208 11 00	7209 24 10	7213 10 00	7219 24 10	7227 10 00
7208 12 10	7209 24 91	7213 20 00	7219 24 90	7227 20 00
7208 12 91	7209 24 99	7213 31 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 12 95	7209 31 00	7213 31 90	7219 31 90	7227 90 30
7208 12 98	7209 32 10	7213 39 10	7219 32 10	7227 90 50
7208 13 10	7209 32 90	7213 39 90	7219 32 90	7227 90 70
7208 13 91	7209 33 10	7213 41 00	7219 33 10	
7208 13 95	7209 33 90	7213 49 00	7219 33 90	7228 10 10
7208 13 98	7209 34 10	7213 50 10	7219 34 10	7228 10 30
7208 14 10	7209 34 90	7213 50 90	7219 34 90	7228 20 11
7208 14 91	7209 41 00		7219 35 10	7228 20 19
7208 14 99	7209 42 10	7214 20 00	7219 35 90	7228 20 30
7208 21 10	7209 42 90	7214 30 00	7219 90 11	7228 30 20
7208 21 90	7209 43 10	7214 40 10	7219 90 19	7228 30 40
7208 22 10	7209 43 90	7214 40 31		7228 30 61
7208 22 91	7209 44 10	7214 40 39	7220 11 00	7228 30 69
7208 22 95	7209 44 90	7214 40 90	7220 12 00	7228 30 70
7208 22 98	7209 90 10	7214 50 10	7220 20 10	7228 30 89
7208 23 10		7214 50 31	7220 90 11	7228 60 10
7208 23 91	7210 11 10	7214 50 39	7220 90 31	7228 70 10
7208 23 95	7210 12 11	7214 50 90		7228 70 31
7208 23 98	7210 12 19	7214 60 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 24 10	7210 20 10		7221 00 90	7228 80 90
7208 24 91	7210 31 10	7215 90 10		
7208 24 99	7210 39 10		7222 10 11	7301 10 00
7208 31 00	7210 41 10	7216 10 00	7222 10 19	
7208 32 10	7210 49 10	7216 21 00	7222 10 21	
7208 32 30	7210 50 10	7216 22 00	7222 10 29	
7208 32 51	7210 60 11	7216 31 11	7222 10 31	

ALLEGATO IIa

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No.
	3. Year		4. Product group
	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
5. Consignee (name, full address, country)	6. Country of origin		7. Country of destination
	8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)
			13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)		At, on	
	 (Signature) (Stamp)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No.	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)		At, on		
	 (Signature)		(Stamp)

ALLEGATO IIb

REPUBBLICA DI BULGARIA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - AT: Austria
 - BE: Belgio
 - DE: Germania
 - DK: Danimarca
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FI: Finlandia
 - FR: Francia
 - GB: Regno Unito
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - PT: Portogallo
 - SE: Svezia;
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.
4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.
6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

-
7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
 8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.
-